



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Direttiva

Oggetto: Procedimento di opposizione al rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale ex art. 99 dpr 115/2002

Con la presente, in relazione all'oggetto indicato si premette e provvede come segue.

Secondo il costante indirizzo della Corte di Cassazione (Cass. Pen. N. 28367/2022; N. 5351/2020; N. 6875/2021), i procedimenti di opposizione avverso il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato dal Giudice penale, hanno natura impugnatoria e, dunque, natura accessoria rispetto ai processi penali ai quali afferiscono, con conseguente applicazione dei principi dettati per il procedimento principale.

Con circolare Dag 30/11/2022 n. 242819.U, il Ministero ha precisato che, atteso il costante indirizzo della Cassazione sopra menzionato, nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 del dpr 115/2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, nonché che i detti procedimenti non vanno iscritti nel ruolo civile degli affari contenziosi (SICID) bensì nei registri in uso al settore penale con applicazione del rito sommario di cognizione (oggi rito semplificato di cognizione).

Alla luce di quanto sopra,

si dispone

che le opposizioni avverso i provvedimenti di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ex art. 99 DPR 115/2002, non dovranno più essere iscritte nel ruolo generale degli affari civili contenziosi (SICID);

che, relativamente alle medesime, non è dovuto il pagamento del contributo unificato;

che i relativi ricorsi dovranno essere depositati con le modalità previste per il deposito degli atti penali presso la Cancelleria Penale della sezione a cui afferisce il procedimento principale, che provvederà all'inoltro immediato alla Cancelleria del Gratuito Patrocinio (GP);

che la Cancelleria del Gratuito patrocinio, ricevuta l'istanza di opposizione avverso il rigetto, curerà l'iscrizione sul registro mod. 27 in corrispondenza del procedimento di GP che è stato definito con il provvedimento opposto; predisporrà il fascicolo e lo trasmetterà al Presidente della sezione a cui afferisce il procedimento medesimo. Al termine della procedura, il fascicolo dell'opposizione dovrà confluire in quello principale relativo alla richiesta rigettata;

che, nell'ipotesi in cui l'opposizione di cui trattasi dovesse pervenire tramite PCT, il Funzionario della Cancelleria rigetterà l'atto, motivando che il deposito dovrà essere effettuato presso la Cancelleria penale con le modalità suddette;



che, nell'ipotesi in cui l'atto dovesse essere depositato nel SICID il giorno di scadenza dei termini per l'opposizione ex art. 99 TU spese di giustizia, la cancelleria civile accetterà l'atto e lo trasmetterà alla Cancelleria del Gratuito patrocinio penale.

Si comunichi:

- a tutti i Magistrati, ai Direttori, al personale amministrativo interessato per l'applicazione;
- ai COA del Distretto perché provvedono a comunicarlo ai propri iscritti.

Il Dirigente

La Direzione Amministrativa

Camerata **BONARRIGO**



La Presidente

